



VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 10,35, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 16827 e 16828 del 9 giugno 2022 e successiva integrazione o.d.g. prott. nn. 17266 e 17267 del 15 giugno 2022, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Agen Pietro | Presidente |
|----------------|------------|

COMPONENTI:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 2. Guastella Salvatore | Commercio |
| 3. Guzzardi Filippo | Industria |
| 4. Molino Sebastiano | Artigianato |
| 5. Politino Salvatore | Commercio |
| 6. Privitera Vincenza | Commercio |

Tramite collegamento in video conferenza:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 7. Galimberti Riccardo | Commercio |
| 8. Pappalardo Giovanni | Agricoltura |

PRESENTE in modalità telematica: Il Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti Dott. Giovanni Perino e il componente Dott. Marco Fiorella.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale

Partecipa ai lavori in modalità telematica il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 38 del 16 giugno 2022

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla proposta conciliativa del Tribunale di Siracusa, giusta ordinanza del 30 aprile 2022 – contenzioso Camera di Commercio del Sud Est Sicilia / Banca Farmafactoring – Enel.



OGGETTO: Determinazioni in ordine alla proposta conciliativa del Tribunale di Siracusa, giusta ordinanza del 30 aprile 2022 – contenzioso Camera di Commercio del Sud Est Sicilia / Banca Farmafactoring – Enel.

Relazione del Capo Area Supporto Interno

Tenuto presente il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a e Banca Farmafactoring s.p.a in ordine alla richiesta di pagamento di alcune fatture per consumo di energia elettrica nella sede camerale di Siracusa, emesse da Enel Energia s.p.a nel periodo 14 febbraio 2013 – 2 gennaio 2014;

Preso atto, in particolare, che l'Enel Energia s.p.a da una certa data in poi applicò alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto "maggior tutela o salvaguardia" invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato "mercato libero";

Rilevato che nonostante la tempestiva comunicazione camerale, l'applicazione di tariffe più alte, Enel Energia s.p.a continuava a fatturare nei confronti dell'ente camerale con il regime più costoso;

Visto il decreto ingiuntivo datato 7 ottobre 2015, reso esecutivo il 6 novembre 2015 e notificato il 13 novembre 2015, con il quale Banca Farmafactoring s.p.a, alla quale nel frattempo Enel Energia s.p.a aveva ceduto i crediti maturati nei confronti della Camera di Commercio di Siracusa, chiedeva al Tribunale di Siracusa di ingiungere alla Camera di pagare alla banca la cifra di Euro 22.309,88, in quanto somma delle fatture a carico dell'Ente non - Preso atto che il citato legale presentava in data 4.12.2015 al Tribunale di Siracusa atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale, dopo avere ricostruito la vicenda, rimarcando che il contratto di fornitura in regime di salvaguardia andava annullato per vizio del consenso a causa di un mero errore nell'indicazione di un requisito di legge inesistente, chiedeva preliminarmente la chiamata in causa di Enel Energia s.p.a nonché di revocare, annullare o rendere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo;

Rilevato che il citato decreto ingiuntivo, munito della formula della esecutività, è stato notificato alla Camera di Commercio in data 29 maggio 2018, data dalla quale decorrono i centoventi giorni per provvedere al pagamento di quanto ingiunto;

Preso atto che la causa in oggetto trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca contro la Camera per un credito di euro 22.309,88 oltre interessi moratori le spese e i compensi notificato in data 13/11/2015.

Detto asserito credito, ceduto dall'Enel alla Banca, si riferiva a forniture di energia elettrica in favore della Camera le cui bollette non erano state pagate e contestate perchè ritenute esose rispetto all'andamento ordinario atteso che l'Enel Energia s.p.a, da una certa data in poi applicò



alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto “maggior tutela o salvaguardia” invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato “mercato libero”;

Preso atto che avverso detto decreto ingiuntivo nel frattempo notificato la Camera ha proposto rituale opposizione chiamando in causa anche l’ENEL.

Preso atto che è in corso la causa e che il Tribunale ha già concesso la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 cpc e in data 25/9/2020 la Camera ha provveduto al pagamento della somma di euro 22.309,88 in favore della Banca con animo di rivalsa all’esito del giudizio di opposizione. Nel frattempo è stata istruita la causa e la stessa è stata posta in decisione.

Preso atto che il Tribunale, con ordinanza del 30/4/2022 ha proposto alle parti in causa ex art. 185 bis cpc una proposta conciliativa del seguente tenore: “Previa revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, pone a carico di parte opponente (Camera Commercio) il pagamento in favore di parte opposta(Banca) della complessiva somma di euro 12.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa presente e futura. Spese compensate.” In tal senso il Tribunale ha assegnato alle parti processuali il termine fino al 30/06/2022 per comunicare l’accettazione o meno della proposta conciliazione con gli avvertimenti di legge in caso di mancata accettazione. (ordinanza già trasmessa in data 02 maggio 2022).

Preso atto che è indispensabile che la Camera manifesti entro il termine assegnato la propria accettazione ovvero il rifiuto della proposta del Giudice. Non senza dire che la proposta , alla luce dell’andamento processuale della causa, appare vantaggiosa per la Camera alla quale, in caso di accettazione della proposta di tutte le parti processuali, andrebbe restituita la differenza tra quanto già corrisposto e la somma di euro 12.000,00 proposta dal Tribunale. (22.309,88 - 12.000,00 - 10.309,88).

Preso atto che l’attività professionale , conseguente al decisionale del presente atto deliberativo non comporta ulteriori oneri a carico della Camera di Commercio, atteso che l’attività conseguente che sarà espletata dal legale è insita nell’attività processuale già in essere;

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione del Capo Area Supporto Interno,

All'unanimità,

DELIBERA

- Di accettare la proposta formulata dal Tribunale di Siracusa giusta ordinanza del 30/4/2022 che sintetizza:
- Previa revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, pone a carico di parte opponente (Camera Commercio) il pagamento in favore di parte opposta (Banca) della complessiva somma di euro 12.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa presente e futura. Spese compensate di tutte le parti processuali.
- Di dare mandato al Presidente di comunicare formalmente al Tribunale di Siracusa, per il tramite dell’Avvocato, l’accettazione della proposta secondo la volontà espressa del



presente deliberato.

- Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio camerale.
- Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale “Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli organi politici” – “Provvedimenti di Giunta Camerale”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen